



Newsletter: Maggio – Luglio 2014

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale, pubblicata in G.U.U.E. il 01.05.2014 L. 130/1

Il 1 maggio 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva n. 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo d'indagine penale. La Direttiva si fonda sull'art. 82, par. 1, lett. a) TFUE relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione.

L'obiettivo della Direttiva, che dovrà essere recepita da parte degli Stati che vi hanno aderito non oltre il 22 maggio 2017, è ambizioso e riguarda la radicale sostituzione del regime giuridico in campo europeo sull'acquisizione della prova, attualmente frammentario e di complessa attuazione, con uno strumento unico, efficiente e flessibile che si basa sul principio del mutuo riconoscimento ed interessa la maggior parte degli atti investigativi. Inoltre, con la Direttiva vengono introdotti moduli e procedure prestabilite quanto a contenuto e forma, con la previsione anche di tempistiche certe e perentorie per l'esecuzione degli atti da parte della autorità dello Stato richiesto. Infine, la Direttiva abolisce la verifica della doppia incriminazione che deve essere preventivamente accertata dall'autorità che emette l'ordine e limita, con disposizioni tassative, i motivi di rifiuto della richiesta, mentre il regime di ammissibilità della prova ottenuta rimane invariato.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva, l'unica limitazione all'applicazione del nuovo strumento si riferisce agli atti d'indagine reperiti da una squadra investigativa comune, che rimangono soggetti alla disciplina prevista dalla Convenzione del 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e alla Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulle squadre investigative comuni. Certamente funzionale alla rapidità ed efficienza dell'indagine è la diretta comunicazione e trasmissione, ai sensi dell'art. 7, tra le autorità dei Paesi interessati.

Da notare è che la Direttiva prevede, accanto a una disciplina generale che si applica a qualunque atto investigativo, sottolineando così l'universalità della sua portata, alcune previsioni specifiche per un numero comunque limitato di atti quali: le intercettazioni; il trasferimento temporaneo per motivi investigativi di detenuti; l'audizione in videoconferenza o mediamente teleconferenza; o ancora la raccolta di elementi di prova in tempo reale. L'ordine europeo d'indagine può essere

emesso anche per assumere informazioni su conti bancari o finanziari, o per operazioni bancarie e finanziarie, di persone fisiche o giuridiche soggette a procedimento penale.

Interessante è infine notare che la Direttiva sancisce, all'art. 1, che "l'emissione di un ordine europeo d'indagine può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale" e che, comunque, essa non può avere l'effetto di violare i diritti fondamentali, ivi inclusi i diritti di difesa, stabiliti dall'art. 6 del Trattato di Lisbona in relazione alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000.

La portata innovativa di questa Direttiva è evidente e si auspica un suo celere recepimento da parte degli Stati membri affinché non si creino discrasie in indagini transfrontaliere potenzialmente lesive dell'interesse pubblico, ma anche di coloro che sono sottoposti alle indagini.

Testo consultabile al seguente link:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2014/05/Direttiva-2014-41-UE-OEI-testo.pdf>

CONFISCA E CONGELAMENTO DEI BENI E DEI PROVENTI DA REATO NELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, pubblicata in G.U.U.E il 29.04.2014, L. 127/39.

Lo scorso mese di aprile il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2014/42/UE, entrata in vigore il mese successivo e finalizzata alla predisposizione di norme minime comuni fra Stati membri, al fine di ravvicinare le loro legislazioni per il congelamento e la confisca dei beni e dei proventi di reato. Partendo dalla considerazione, infatti, secondo cui il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera è costituito dal profitto economico, le Istituzioni europee rilevano che gli importi recuperati dai proventi di reato nell'Unione appaiono insufficienti rispetto ai proventi stimati, anche in considerazione di una sottoutilizzazione delle procedure di confisca da parte dei Paesi membri.

La direttiva in commento impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per procedere al congelamento e alla confisca dei beni che derivano, secondo l'autorità giudiziaria, da condotte criminose, anche con riferimento ai beni dei terzi che sapevano – o avrebbero dovuto sapere – che il trasferimento o l'acquisizione di essi era finalizzata ad evitarne la confisca.

Il termine per il recepimento della Direttiva è fissato per il 5 ottobre 2015, mentre entro il 4 ottobre del 2018 la Commissione è incaricata di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione di valutazione circa gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e di recupero dei beni.

Testo consultabile al seguente indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2014/05/DIRETTIVA-2014-42-UE-confisca-testo.pdf>

ABUSI DI MERCATO E SANZIONI PENALI

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, pubblicata in GUUE il 12.06.2014, L. 173/179.

Lo scorso 12 giugno 2014 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la Direttiva 2014/57/UE, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

L'atto in commento, entrato in vigore lo scorso 2 luglio, persegue l'obiettivo di realizzare un mercato finanziario integrato ed efficiente, in considerazione del fatto che proprio il regolare svolgimento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico in essi costituiscono fattori essenziali di crescita e benessere economico. Tali scopi devono essere realizzati, secondo la direttiva, mediante il rafforzamento delle norme a tutela degli abusi di mercato e, in particolare, mediante l'introduzione di sanzioni penali, almeno con riferimento alle forme più gravi di abuso.

Lo strumento del diritto penale è dunque essenziale per garantire l'attuazione efficace della politica dell'Unione in tale materia e, pertanto, la direttiva stabilisce norme minime per le sanzioni penali applicabili all'abuso e alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l'integrità dei mercati finanziari all'interno dell'Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati.

Quanto all'attuazione, gli Stati membri dovranno conformarsi al contenuto della direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre entro il 4 luglio del 2018 è prevista la presentazione di una relazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Testo consultabile al seguente indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2014/06/Direttiva-abusi-di-mercato.pdf>

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

Rapporto del 17 luglio 2014 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea COM (2014) 474 final

Lo scorso 17 luglio è stato pubblicato il rapporto annuale 2013 in tema di protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, che riguarda gli anni 2009-2013 e che fornisce una panoramica ed una valutazione delle azioni intraprese dagli Stati membri per la lotta contro la frode.

Il rapporto, redatto dalla Commissione con l'ausilio dei dati forniti dagli Stati membri ripercorre, nello specifico, le misure poste in essere negli ultimi anni e, in particolare, quelle del 2011, quando la Commissione ha adottato la strategia antifrode pluriennale. Viene dato atto, inoltre, dell'adozione del nuovo regolamento OLAF (Ufficio europeo antifrode) del 2013, nonché della sempre maggiore rilevanza che ha assunto il diritto penale, quale strumento di protezione degli interessi finanziari.

Testo consultabile al seguente indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2014/07/Olaf-Rapporto-annuale-2013.pdf>

CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA TRA STATI MEMBRI DELL'UE IN OCCASIONE DI UN NUOVO PROCEDIMENTO PENALE.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione negli Stati membri della decisione quadro 2008/675/GAI, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; COM (2014) 312 final, 2.6.2014

La Commissione europea ha pubblicato, nel corso del mese di giugno 2014, una relazione concernente l'attuazione, da parte degli Stati membri, della decisione quadro 2008/675/GAI, che ha rappresentato un notevole passo in avanti nella promozione della reciproca fiducia nelle leggi penali e nelle decisioni giudiziarie nello spazio europeo di giustizia. In particolare, la decisione quadro del 2008 prevede una serie di misure volte ad assicurare che i cittadini siano protetti contro la criminalità in tutto il territorio dell'Unione, garantendo al contempo che i loro diritti fondamentali siano rispettati quando si trovano coinvolti in un procedimento penale.

Ad oggi, la Commissione rileva che gli Stati membri che hanno proceduto al recepimento sono 22, anche se il livello di conformità con il testo e con lo spirito della decisione quadro varia in modo significativo. Per quanto riguarda l'Italia, si tratta di uno dei Paesi che non hanno ancora fornito informazioni concrete circa lo stato del recepimento; sul punto la Commissione ritiene che la mancata o incompleta attuazione della decisione ostacoli l'efficace funzionamento dello spazio europeo di giustizia ed esorta, pertanto, gli Stati ad intraprendere le procedure di trasposizione.

Testo consultabile al seguente indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2014/07/Relazione-decisioni-condanna-2-06-2014.pdf>

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione negli Stati membri della decisione quadro 2009/948/GAI, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, COM (2014) 313 final, 02.06.2014.

Lo scorso 2 giugno la Commissione europea ha pubblicato una relazione, concernente l'attuazione nei vari Stati membri della decisione quadro 2009/948/GAI, che stabilisce la procedura di contatto fra autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, ove le stesse abbiano fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro dei Paesi membri, al fine di evitare le violazioni del principio del "ne bis in idem".

Quanto allo stato di attuazione della decisione quadro, la Commissione rileva che, ad oggi, 15 Stati hanno portato a conoscenza delle Istituzioni europee le rispettive leggi nazionali, altri 7 hanno informato la Commissione del processo di preparazione di misure di attuazione mentre gli altri, fra i quali l'Italia, non hanno ancora fornito alcuna indicazione.

La Commissione, pertanto, incoraggia gli Stati membri che abbiano già trasposto la decisione quadro a fornire dati statistici relativi all'applicazione nei propri ordinamenti ed esorta i Paesi che non hanno ancora avviato le procedure ad adottare rapidamente le misure richieste, nell'ottica dello sviluppo di uno spazio di giustizia fondato sulla reciproca fiducia, sicurezza e protezione ai cittadini dell'Unione.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2014/07/Relazione-conflitti-di-giurisdizione-2-06-2014.pdf>